



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE

Articolo 1 Costituzione, ordinamento e sede legale

Articolo 2 Durata

Articolo 3 Manifestazione di interesse degli aspiranti barracelli

Articolo 4 Composizione della compagnia barracellare

Articolo 5 Modalità di costituzione della Compagnia barracellare

Articolo 6 Immissione in servizio e dimissioni

Articolo 7 Funzioni ordinarie e competenze territoriali

Articolo 8 Altre attività della Compagnia barracellare

Articolo 9 Servizio antincendio

Articolo 10 Comandante della compagnia: requisiti e attribuzioni

Articolo 11 Sostituzione del capitano

Articolo 12 Attribuzioni e doveri particolari del capitano

Articolo 13 Modalità di designazione del capitano della compagnia

Articolo 14 Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare

Articolo 15 Criteri di preferenza per la nomina dei barracelli

Articolo 16 Doveri dei barracelli

Articolo 17 Tessera e distintivi di riconoscimento

Articolo 18 Uniforme degli addetti alla Compagnia barracellare

Articolo 19 Cura della persona e dell'uniforme

Articolo 20 Mezzi e strumenti in dotazione alla Compagnia barracellare

Articolo 21 Infrazioni e sanzioni disciplinari

Articolo 22 Sospensione cautelare

Articolo 23 Procedimento disciplinare per il capitano

Articolo 24 Segretario e ufficio di segreteria

Articolo 25 Notifica degli atti e comunicazioni tra Comune e Compagnia barracellare

Articolo 26 Contabilità e amministrazione

Articolo 27 Entrate, uscite e utili

Articolo 28 Aggiornamento dei barracelli

Articolo 29 Trasparenza

Articolo 30 Denuncia dei beni

Articolo 31 Assicurazione e custodia dei beni

Articolo 32 Tariffe e premi di assicurazione

Articolo 33 Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati

Articolo 34 Bestiame errante

Articolo 35 Spese custodia e mantenimento

Articolo 36 Responsabilità della compagnia

Articolo 38 Decorrenza dei contratti di assicurazione

Articolo 39 Denuncia di furto o danneggiamento

Articolo 40 Riassicurazione di beni

Articolo 41 Periti e arbitri

Articolo 42 Indennità di sorveglianza dei fondi incustoditi

Articolo 43 Fitto di pascoli

Articolo 44 Modalità per la conduzione del bestiame nelle strade pubbliche

Articolo 45 Bestiame forestiero

Articolo 46 Doveri di custodia e governo dei cani da pastore e da guardia

Articolo 47 Norme transitorie e finali

Articolo 48 Entrata in vigore

Articolo 1

Costituzione, ordinamento e sede legale

Nel Comune di Dolianova è costituita una Compagnia barracellare organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15/07/1988, n. 25, (e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato. La Compagnia ha sede legale presso la sede municipale del Comune di Dolianova mentre la sede operativa è sita presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Nell'espletamento delle diverse attività che la L.R. 25/1988 configura come di loro rispettiva competenza si avvarranno del supporto del settore che la struttura comunale individua come deputato a sovrintendere ai rapporti con la Compagnia.

Articolo 2

Durata

La Compagnia barracellare è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dura in carica 3 anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune. Per quanto riguarda l'eventuale proroga del termine triennale di durata della Compagnia si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della L.R. 25/1988. Lo scioglimento della Compagnia è deliberato dal Consiglio comunale per il caso di accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della medesima Compagnia o per altri motivi di eccezionale gravità.

Articolo 3

Manifestazione di interesse degli aspiranti barracelli

Al fine di individuare coloro i quali aspirano ad essere nominati barracelli, il Comune pubblica annualmente, nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Marzo, un avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle persone interessate.

Alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, la Giunta comunale, d'intesa con il capitano della Compagnia, provvede a predisporre l'elenco dei candidati al fine di sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 4

Composizione della compagnia barracellare

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, in relazione all'estensione, alla morfologia del terreno e alle caratteristiche agricolo-pastorali del Comune, non può essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 30.

La compagnia barracellare deve essere comunque composta dal seguente numero di ufficiali:

- n. 1 Capitano;
- n. 1 Ufficiale, ogni 10 componenti, di cui uno con funzioni di vice capitano;
- n. 1 (uno) segretario le cui nomina e funzioni sono disciplinate dal successivo articolo 23

Il cinquanta per cento del numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare è riservato, salva impossibilità, al genere femminile, fermo restando il possesso dei requisiti generali e delle idoneità.

Articolo 5

Modalità di costituzione della Compagnia barracellare

In fase di prima costituzione della Compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

La nomina formale del capitano è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Una volta intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina del capitano la Giunta comunale predispose, d'intesa con lo stesso, l'elenco dei componenti la Compagnia barracellare e lo sottopone, previa verifica effettuata dall'ufficio comunale competente del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al successivo articolo 13, all'approvazione del Consiglio comunale che ne delibera la costituzione.

Il Sindaco dovrà informare la cittadinanza dell'avvenuta costituzione della Compagnia barracellare con adeguate forme di pubblicità, prima tra tutte la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale del comune di Dolianova.

Nel caso in cui la Compagnia venga confermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 2, l'assemblea della Compagnia medesima dovrà individuare – mediante votazione a

scrutinio segreto - una rosa di tre barracelli che vengano ritenuti idonei a rivestire il ruolo di capitano. La comunicazione della rosa di nomi così individuati dovrà pervenire al Sindaco, entro e non oltre i tre mesi antecedenti la scadenza del termine di durata triennale della Compagnia. Il Consiglio comunale provvederà a designare il nuovo capitano scegliendolo tra i nominativi individuati dall'assemblea dei barracelli in data comunque antecedente quella di scadenza della Compagnia.

Articolo 6

Immissione in servizio e dimissioni

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia barracellare è subordinata alla attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato ai sensi dell'articolo 12 secondo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i singoli componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia barracellare deve prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia.

Ogni componente la Compagnia riceverà la patente-tessera di riconoscimento di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il capitano della Compagnia barracellare, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà trasmettere al Sindaco e alla Prefettura competente per territorio:

- la certificazione medica aggiornata di ciascun componente, attestante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28.4.1998, o copia di quella già prodotta in Questura qualora l'interessato titolare di una licenza di porto d'armi abbia già prodotto nell'anno analoga certificazione;
- la documentazione attestante l'iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una sezione di tiro a segno nazionale.

I componenti della Compagnia barracellare deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi del successivo articolo 21, possono essere sostituiti nel modo di seguito indicato: a fronte del verificarsi degli eventi sopra descritti (morte, dimissioni o esclusione di uno o più barracelli) il capitano ha l'obbligo di selezionare tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui all'articolo 3 del presente regolamento i sostituti dei barracelli nel frattempo venuti meno non oltre il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificata la mancanza e di sottoporre l'elenco così redatto alla ratifica dell'assemblea della Compagnia barracellare entro ulteriori 5 giorni.

I criteri di selezione di coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse sono quelli di cui all'articolo 15 del presente regolamento; i nominativi dei sostituti così designati dovranno essere immediatamente trasmessi dal capitano al Sindaco, il quale sottoporrà l'elenco in parola alle determinazioni del Consiglio comunale; l'eventuale diniego del Consiglio comunale comporterà la ridefinizione del numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento; in caso di accoglimento della proposta avanzata dalla Compagnia barracellare, i sostituti durano in carica fino al completamento del triennio di durata della Compagnia barracellare.

Articolo 7

Funzioni ordinarie e competenze territoriali

La Compagnia barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25. In particolare deve:

- a. salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b. collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di :
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
- c. prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
- d. collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale e delle aree coltivate in genere;
 - vigilanza e prevenzione ambientale;

- salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi;
- prevenzione stato di calamità naturale ed interventi di protezione civile;

e. Salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;

f. tutte le altre funzioni, di carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti della Compagnia barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

La Compagnia barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Dolianova.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia barracellare nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

Per l'espletamento di tali compiti, la Compagnia potrà avvalersi degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (ivi compresi i sistemi di videosorveglianza), con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia; è chiamata a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali emanati nelle materie sopra citate; dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna vengono stabilite con decreto dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa

dell'ambiente. Nelle materie indicate nell'articolo 2 della L.R. 15.7.1988 n. 25 il Capitano e l'ufficiale delle Compagnia barracellare possono procedere all'accertamento di violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, seguendo le norme procedurali di cui all'articolo 7 della citata L.R. n. 25 del 1988.

Articolo 8

Altre attività della Compagnia barracellare

La Compagnia barracellare deve collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando le competenti autorità ne facciano richiesta al Sindaco per specifiche operazioni e quest'ultimo Organo autorizzi, nonché con la Polizia municipale su richiesta del comandante di quest'ultima.

Nell'esercizio di tali attività i barracelli dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione. Il Comune può affidare alla Compagnia barracellare l'espletamento di altre funzioni a carattere temporaneo ritenute rilevanti per la cura degli interessi della collettività amministrata purché compatibili con le competenze attribuite alla Compagnia dalla normativa vigente.

Le modalità di svolgimento e la durata delle funzioni temporanee in parola dovranno essere stabilite di volta in volta in apposita convenzione, da stipularsi tra il Comune e la Compagnia. In particolare, il Comune si avvale della Compagnia sia nella attuazione delle attività pianificate di protezione civile, quali il presidio del territorio, che nella risposta alle emergenze che si verificano.

A tal fine il Comune stipula apposite convenzioni che individuano le attività di protezione civile svolte dalla Compagnia. Il Comune può inoltre stipulare apposite convenzioni con la Compagnia per le attività di custodia del patrimonio comunale sia all'interno che all'esterno della cinta urbana.

La Compagnia barracellare di Dolianova può collaborare con le Compagnie barracellari dei Comuni limitrofi, costituendo con queste ultime apposite forme di intesa. Delle intese di cui sopra è data preventiva comunicazione al Sindaco, alla Polizia locale e ai Carabinieri dei Comuni interessati.

Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, rispondono del loro operato al Sindaco di quest'ultimo Comune.

Articolo 9

Servizio antincendio

Per l'organizzazione del servizio antincendio nell'ambito del proprio territorio, il Comune si avvarrà della Compagnia barracellare, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 25/1988, coordinandone l'attività con le altre squadre antincendio operanti nel territorio. A tal fine la Compagnia barracellare potrà beneficiare delle dotazioni finanziarie e strumentali di cui all'articolo 30, comma 2 della legge.

Articolo 10

Comandante della compagnia: requisiti e attribuzioni

Alla Compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

In particolare il capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle sanzioni disciplinari inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. Il Capitano è datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, pertanto cura il rispetto di tutte le norme, fra cui la formazione del personale, sui temi della prevenzione e protezione dai rischi.

Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti per la nomina a componente di cui al successivo articolo 13 è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 25 anni di età;
- b) aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni oppure aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo forestale dello Stato o Regionale, o nella Polizia municipale, o in altri corpi delle Forze armate;
- c) possedere una rilevante esperienza nelle materie assegnate alla Compagnia barracellare rilevabile dal contenuto del "curriculum vitae";
- d) possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B.

Costituiscono requisiti preferenziali per la nomina a capitano l'aver prestato lodevole servizio in veste di capitano anche di altre Compagnie barracellari; il possesso di titoli di studio ulteriori e superiori rispetto a quello di cui al comma precedente.

Articolo 11

Sostituzione del capitano

Per i casi di assenza o impedimento imprevedibili, il capitano è sostituito dal vice capitano o in subordine dall'ufficiale presente in servizio nel momento in cui si verifica l'assenza o l'impedimento. Per i casi di sospensione o esclusione in via disciplinare così come per le ipotesi di assenza o impedimento prevedibili, il capitano è sostituito dal vice capitano.

Articolo 12

Attribuzioni e doveri particolari del capitano

Al capitano, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dalla legge regionale n. 25/1988, compete in particolare:

- a) l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio;
- b) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- c) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento dei barracelli;
- d) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- e) predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
- f) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- g) sorvegliare e controllare l'operato dei barracelli;
- h) vistare i rapporti redatti da ogni pattuglia al termine del servizio;
- i) disporre la destinazione a servizi fuori sede degli addetti per esigenze di servizio;
- j) esprimere il parere istruttorio sulle richieste dei permessi relativi al pascolo e all'introduzione di bestiame forestiero, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa similare inviata al comando;
- k) valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento per la nomina a barracello, in particolare quello della conoscenza del territorio;
- l) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere e con le Forze dell'Ordine locali e non, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- m) presentarsi a rapporto dal Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio. Il capitano cura inoltre la buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione alla

Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari. Il capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

Articolo 13

Modalità di designazione del capitano della compagnia

In caso di rinnovo della Compagnia, il Consiglio comunale, sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli, provvede a designare il nuovo Capitano con una votazione a scrutinio segreto nella quale risulterà eletto il candidato più votato dal Consiglio comunale.

Coloro i quali, avendo i requisiti previsti dalla norma per ricoprire il grado di Capitano, vogliono concorrere all'elezione della terna dei nomi da proporre al Consiglio dovranno formalmente manifestare la propria candidatura entro il quinto giorno antecedente l'assemblea della Compagnia Barracellare e contestualmente dovranno dare formale disponibilità a ricoprire l'incarico in caso di elezione.

La terna di nomi da proporre al Consiglio comunale verrà indicata dalla Compagnia Barracellare tramite elezione, con voto a scrutinio segreto, durante un'assemblea plenaria da tenersi almeno un mese prima della scadenza del mandato del Capitano in carica o in caso di dimissioni o morte dello stesso, entro un mese dalla decretata vacanza della carica. All'assemblea potrà presenziare il Sindaco o un suo delegato. Della data dell'assemblea verrà data comunicazione ufficiale a tutti i membri della Compagnia barracellare e al Sindaco tramite raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della data fissata, a meno che non ci sia comprovata notifica diretta tramite firma. I barracelli potranno esprimere il loro voto unicamente in favore dei candidati indicando tre nomi in un cartoncino bianco all'uopo predisposto dal segretario della compagnia che curerà le operazioni di voto avvalendosi di due scrutatori scelti tra i presenti.

Dell'assemblea dovrà essere redatto un dettagliato verbale integrale che verrà poi trasmesso al Consiglio Comunale.

Articolo 14

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare concreta dimostrazione di sapere leggere e scrivere;
- idoneità fisica;
- aver presentato la manifestazione di interesse ad essere nominato quale componente della Compagnia barracellare (quest'ultimo requisito è rilevante per le nomine successive all'entrata in vigore del presente regolamento);
- essere in possesso di patente di guida cat. B.

Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur se in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, abbiano fatto parte di precedenti Compagnie e non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi per qualsiasi ragione. La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio comunale di Dolianova o del Consiglio della circoscrizione unica.

Articolo 15

Criteri di preferenza per la nomina dei barracelli

I requisiti preferenziali per la nomina dei barracelli saranno nell'ordine:

- aver prestato servizio nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo forestale dello Stato (da poco confluito nell'Arma dei Carabinieri) o Regionale, nella Polizia municipale o in altri Corpi delle Forze armate;
- avere fatto parte, per almeno un triennio, di associazioni operanti nel settore della Protezione civile;
- capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'articolo 2 della L.R. 25/1988 desumibile da esperienze professionali maturate in precedenza.
- possedere uno o più titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come necessario per la nomina a barracello;

Articolo 16

Doveri dei barracelli

Durante il servizio ogni barracello deve:

- improntare il proprio comportamento alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e mantenere una condotta irreprensibile;
- operare con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto delle collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro della Compagnia stessa e in generale del Comune di Dolianova;
- tenere un comportamento leale e rispettoso nei confronti dei colleghi e dei superiori; eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del rispetto delle leggi; osservare il segreto d'ufficio.

I barracelli alla fine di ciascun turno di servizio hanno il dovere di redigere un "rapporto di servizio". I rapporti predetti dovranno essere sottoposti al visto dal capitano e, quindi, raccolti e conservati da parte del segretario.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento, il capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio. I barracelli in nessun caso possono assumere aiutanti o farsi sostituire anche momentaneamente. Durante i servizi in agro, i componenti della Compagnia barracellare sono autorizzati a portare il tipo di arma che è indicato nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza. Il porto dell'arma non è consentito, di norma, all'interno del centro abitato ed in occasione di manifestazioni, fatti salvi specifici servizi preordinati ed autorizzati dal Sindaco su richiesta del capitano, che ne assevera la necessità. I componenti della Compagnia barracellare devono mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Articolo 17

Tessera e distintivi di riconoscimento

Ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della L.R. 25/1988, ogni componente la Compagnia riceverà una patentetessera di riconoscimento, vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con il decreto n. 10 in data 4 giugno 2004 dell'Assessore Regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, competente in materia di

polizia locale. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, nonché l'obbligo e le modalità d'uso.

La tessera deve essere:

- a) esibita ad ogni richiesta;
- b) conservata con diligente cura, con l'obbligo di denunciare prontamente al capitano l'eventuale smarrimento;
- c) rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di grado e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio;
- d) restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa; e) ritirata e custodita a cura del capitano per il caso di sospensione dal servizio.

Articolo 18

Uniforme degli addetti alla Compagnia barracellare

L'uniforme ed i simboli distintivi (da porre sulle uniformi) tra cui il grado attribuito a ciascun addetto alla Compagnia barracellare in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni stabilite dalla Regione Sardegna.

I componenti la Compagnia barracellare vestono obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio salvo che, per eccezionali motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal capitano.

E' fatto divieto di:

- a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni della Regione;
- b) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa.

Fuori servizio, i componenti la Compagnia barracellare non possono indossare né la divisa né effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai Barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, di cui all'articolo 28 della L.R. n. 25/1988, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli o utilizzati per altri scopi.

Articolo 19

Cura della persona e dell'uniforme

Il barracello deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. La cura della persona e l'aspetto esteriore devono essere tali da consentire tanto un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento quanto di evitare giudizi negativi che possano incidere sul decoro sia personale che della Compagnia e del Comune di Dolianova.

Articolo 20

Mezzi e strumenti in dotazione alla Compagnia barracellare

Gli automezzi a disposizione della Compagnia barracellare non devono riportare segni distintivi o diciture non autorizzate o assimilabili a quelle militari o della polizia locale.

Il personale che ha in consegna mezzi di trasporto, mezzi operativi, strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente per via gerarchica ogni necessità di manutenzione.

Possono essere assegnati ai barracelli mezzi ed attrezzature in base alle disponibilità del Comune ed alle esigenze operative della Compagnia; possono rientrare fra tali dotazioni ad esempio: mezzi antincendio, apparati ricetrasmittenti, dispositivi e mezzi per lo spargimento del sale, idrovore, gruppi elettrogeni, ecc. Il capitano dovrà verificare costantemente il corretto utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto della normativa vigente.

Gli automezzi a disposizione non possono essere utilizzati per fini e scopi personali, né tantomeno essere utilizzati per i tragitti dal proprio domicilio o residenza per raggiungere i luoghi di servizio o il Comando della Compagnia.

Articolo 21

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia barracellare sono stabilite dall'articolo 23 della L.R. n. 25/1988.

Le sanzioni pecuniarie riscosse saranno equiparate alle entrate di cui all'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, comma 3, n. 5).

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni senza la preventiva contestazione di un addebito.

La sanzione deve comunque essere formalizzata attraverso un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal barracello.

La sanzione pecuniaria, è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

L'ammontare della sanzione pecuniaria è fissato nella somma di € 50,00 ovvero di € 100,00 per il caso di recidiva.

In questo caso, il capitano provvede alla contestazione scritta dell'addebito al barracello, a convocarlo per il contraddittorio nel rispetto delle garanzie della difesa, ad espletare l'eventuale ulteriore attività istruttoria e a concludere il procedimento con l'atto scritto di archiviazione o di irrogazione della sanzione.

La contestazione deve avvenire nei cinque giorni successivi alla notizia del fatto ed il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione.

La sanzione pecuniaria dovrà essere versata al Segretario entro le ventiquattro ore dalla sua applicazione.

La sospensione è proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla Giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di 3 mesi e per non più di 18 mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero per denigrazione accertata dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata dal capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita dei benefici economici a far data dal momento in cui è stata perpetrata la condotta illecita.

La proposta motivata di sospensione o di esclusione deve essere trasmessa dal capitano, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune (UPD), dandone contestuale comunicazione all'interessato.

L'UPD contesta l'addebito al barracello, lo convoca per l'istruttoria nella quale esprime il proprio avviso sulla proposta del comandante e trasmette gli atti alla giunta per l'adozione del provvedimento finale.

Per i procedimenti che riguardano i barracelli, l'ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.): è composto dal Segretario generale in qualità di presidente, dalla EQ del Settore competente in materia di personale e dal Comandante del Settore Polizia municipale, agisce nel rispetto della normativa prevista per i dipendenti del Comune di Dolianova.

Il destinatario di una sanzione pecuniaria può proporre ricorso contro la stessa davanti alla Giunta comunale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta notificazione del medesimo provvedimento.

La Giunta comunale decide entro i successivi sessanta giorni, sulla scorta di una relazione istruttoria che l'UPD redige dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta. Il destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o di esclusione può proporre ricorso contro lo stesso davanti al Consiglio comunale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta notificazione del medesimo provvedimento.

Il Consiglio Comunale decide entro i successivi sessanta giorni, sulla scorta di una relazione istruttoria che l'UPD redige dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta. In caso di assenza ingiustificata dalla compagnia per 12 mesi continuativi o nel caso in cui il barracello, senza giustificato motivo, non dovesse garantire per dieci volte consecutive il servizio al quale è stato destinato, il capitano avvia il procedimento di decadenza dalla carica del barracello.

Articolo 22

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

La proposta motivata di sospensione cautelare deve essere trasmessa dal capitano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune (UPD). L'UPD istruisce il procedimento, redige apposita relazione istruttoria nella quale esprime il proprio avviso sulla proposta del capitano e trasmette gli atti alla Giunta per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 23

Procedimento disciplinare per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui all'articolo 20, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli. Il procedimento disciplinare a carico del capitano si svolge in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del presente regolamento.

Articolo 24

Segretario e ufficio di segreteria

La procedura di nomina e le funzioni del Segretario della Compagnia sono stabilite dall'articolo 16 della L.R. n. 25/1988.

Costituisce requisito essenziale per la nomina a segretario il possesso del diploma di scuola media superiore.

Il segretario:

- assiste alle riunioni della Compagnia barracellare e ne redige i relativi verbali; cura la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia;
- registra le presenze e contabilizza le ore di servizio di ciascun componente la Compagnia barracellare;
- gestisce un fondo cassa, ricostruibile, per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a euro 1.000,00.

Il fondo cassa di cui al comma precedente è istituito con apposita deliberazione dell'assemblea della Compagnia barracellare che ne stabilisce il concreto ammontare entro il suddetto limite di importo di € 1.000,00 e verrà gestito secondo quanto di seguito indicato:

- a) verrà emesso un mandato di anticipazione di importo pari a quello del fondo cassa, a favore del segretario della Compagnia; detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso segretario della Compagnia;
- b) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal capitano della Compagnia e dal segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 200,00 (duecento);
- c) di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al capitano della Compagnia e di volta in volta al segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa;
- d) di tutti i valori gestiti tramite il fondo cassa il segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario di ufficio stabilito dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Il segretario percepisce il compenso medio annuo corrisposto nell'anno di riferimento ai singoli componenti della Compagnia per i servizi svolti, a meno che i compensi maturati dal segretario per l'espletamento dei servizi operativi non superino il suddetto compenso.

In tal caso ha diritto a percepire il compenso più alto.

Articolo 25

Notifica degli atti e comunicazioni tra Comune e Compagnia barracellare

Il servizio di notifica degli atti della Compagnia viene disimpegnato dal segretario della compagnia, di norma a mezzo della posta ovvero con le modalità previste dal codice di procedura civile, in tutti i casi in cui la notifica del messo sia espressamente richiesta dalla legge.

Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario.

Le comunicazioni tra il Comune e la Compagnia barracellare avvengono tramite la posta elettronica certificata ovvero tramite il protocollo del Comune medesimo.

Le comunicazioni che il Comune invia al capitano ed ai singoli barracelli vengono indirizzate presso la Compagnia barracellare, la quale – per il tramite della segreteria - dovrà annotarne gli estremi in apposito registro e consegnarle ai destinatari in indirizzo.

La consegna di ogni comunicazione al proprio destinatario dovrà essere documentata mediante apposizione da parte di costui di una firma per ricevuta sul registro in parola.

Articolo 26

Contabilità e amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia. Essa è regolata dalle norme di cui all'articolo 17 della L.R. n. 25/1988.

Il segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo svolgimento della gestione finanziaria che deve documentare tenendo in perfetto ordine i seguenti registri:

1. registro delle comunicazioni intercorse con il Comune;
2. registro delle notifiche;
3. registro dei verbali delle riunioni della Compagnia;

4. libro mastro dal quale risultano per ciascuna voce di entrata o di spesa, le somme riscosse o quelle pagate;
5. ruolo dei componenti la Compagnia con le indicazioni relative, per ciascuno, ai dati anagrafici, alla nomina, al ruolo ed ai compensi corrisposti ed alle trattenute fiscali
6. registro del Personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati: le pattuglie comandate in servizio; le zone da sorvegliare; le assenze, le infrazioni commesse e le sanzioni inflitte o proposte;
7. inventario dei beni mobili posseduti dalla Compagnia;
8. libro mastro dal quale risultano, per ciascuna voce, entrata e spesa, le somme riscosse e quelle pagate;
9. registro delle scadenze delle entrate e spese fisse;
10. registro dei mandati di pagamento cui debbono essere allegate, in ordine numerico, le matrici dei mandati emessi;
11. registro delle reversali cui debbono essere allegate, in ordine numerico, le matrici delle reversali emesse;
12. registro cronologico dei contratti di assicurazione obbligatori e facoltativi con l'indicazione della data della stipula del contratto, del cognome e nome del contraente, del bene assicurato e dell'importo dei premi previsti, suddivisi per categoria.
13. registro dei verbali di accertamento di violazioni a leggi e regolamenti. I registri prima di essere utilizzati dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Tutti i registri di cui sopra dovranno essere adeguatamente conservati a cura del segretario nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei dati personali.

Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della Compagnia.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia, dopo averlo deliberato, è tenuta a presentare al Sindaco, in triplice copia, un rendiconto contabile sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 della L.R. n. 25/88, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre, ed il fondo cassa finale.

Al rendiconto dovrà essere allegata una relazione a firma del capitano e del segretario che dia adeguata spiegazione della ragione e dell'entità di ogni singola voce di entrata e di spesa.

Costituiranno parte integrante della relazione in parola le copie di tutte le reversali di incasso e di tutti i mandati di pagamento emessi nel semestre di riferimento ed ogni altro documento ritenuto idoneo per i fini in discorso.

In mancanza di idonea documentazione giustificativa, la Giunta comunale non potrà approvare il rendiconto semestrale ma si limiterà ad una mera presa d'atto dello stesso.

In quest'ultima ipotesi la ripartizione degli utili a valere sul fondo di garanzia rimane sospesa fino a quando non sarà possibile approvare il rendiconto in esame.

Una copia del rendiconto, dopo l'approvazione o la presa d'atto da parte della Giunta comunale, dovrà essere trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, una copia rimane depositata nell'archivio comunale, mentre la terza copia torna alla segreteria della Compagnia.

Ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa il rendiconto periodico, a seguito dell'avvenuta approvazione ovvero della presa d'atto di cui ai due commi precedenti, è pubblicato a cura dell'ufficio comunale competente nell'albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri Contenuti".

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia barracellare e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili. Il segretario dovrà presentare al Sindaco, ad ogni sua richiesta, i registri barracellari e, una volta ultimata la gestione, li dovrà consegnare al capitano che li depositerà nell'archivio comunale.

Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una sanzione come previsto nel tariffario che verrà approvato dalla Giunta comunale, mentre il rifiuto comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali. Sussiste l'obbligo di rilasciare ai soggetti interessati, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, copia degli atti contenuti nei registri, dietro corresponsione dei diritti di copia, con le forme e i limiti di cui alle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e delle norme sulla privacy.

Articolo 27

Entrate, uscite e utili

Le entrate della Compagnia barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R. n. 25/1988. In particolare, esse sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 25/1988;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14.7.1898 n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Per utili si intendono tutte le entrate realizzate nel corso dell'esercizio, detratte tutte le spese.

Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 18 della L.R. n. 25/1988, secondo il quale la ripartizione degli utili deve essere fatta tra i componenti con riferimento all'incarico ricoperto e alla annessa responsabilità, nonché in proporzione all'attività effettivamente prestata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Pertanto, al componente della Compagnia che, durante l'esercizio trascorso, non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 19 della L.R. e 25 del regolamento, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati, i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta comunale.

Sul predetto fondo di garanzia sono ammesse esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

1. gli emolumenti dovuti al segretario e all'ufficio di segreteria;
2. le spese per liti, perizie e di amministrazione;
3. tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

La ripartizione degli utili, in funzione delle maggiori responsabilità di carica all'interno della Compagnia viene così suddivisa:

- Capitano 10%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
- Ufficiale 5%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;

- la restante parte, a titolo di gettone di ronda, ai componenti la Compagnia barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde, proporzionalmente al servizio prestato, secondo il dettato del succitato art. 18, c. 1 della L.R. 25/88.

I componenti della Compagnia (compreso Capitano e Segretario) non possono percepire a nessun titolo compensi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. Non sono ammessi rimborsi per spese di viaggio e, in particolare, non sono ammessi rimborsi per raggiungere la sede di servizio dal proprio domicilio e viceversa. Le controversie che possano insorgere all'interno della Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco nell'ambito dell'attività di sorveglianza sulla attività contabile-amministrativa prevista all'articolo 25 comma 10 del presente regolamento.

Articolo 28

Aggiornamenti dei barracelli

La Compagnia barracellare è tenuta ad organizzare – con oneri a proprio esclusivo carico e con cadenza annuale – almeno due incontri di durata non inferiore a sei ore ciascuno vertenti sui compiti istituzionali della Compagnia barracellare e la normativa regolatrice della materia.

Tali sessioni di formazione devono essere tenute dal capitano, dall'ufficiale o da Docenti esterni esperti nelle materie d'ambito della compagnia.

La partecipazione a questi incontri: deve essere garantita a tutti i barracelli, anche mediante l'articolazione degli stessi in più turni, sì da non pregiudicare l'assolvimento delle funzioni ordinariamente espletate dalla Compagnia; è obbligatoria per i barracelli di prima nomina.

Ogni singolo componente deve frequentare almeno il 50% delle ore di formazione programmate alle quali è tenuto a partecipare.

Nel caso in cui il barracello non adempia a tale onere, l'indennità economica a lui spettante per l'anno in corso verrà decurtata del 50%.

Articolo 29

Trasparenza

La Compagnia barracellare è tenuta ad istituire, con oneri a proprio carico, un proprio sito nel quale pubblicare tutti gli atti interni e le informazioni comunque rilevanti nell'interesse collettivo. In particolare, dovranno essere pubblicati:

- l'elenco dei componenti la Compagnia barracellare

- i nominativi del comandante, dell'ufficiale e del segretario,
- l'elenco di coloro i quali aspirano ad entrare a far parte della Compagnia barracellare,
- i servizi attivati giornalmente,
- i numeri di telefono, le mail e gli altri possibili contatti della Compagnia,
- i verbali assembleari e i provvedimenti che comportano entrate o uscite, corredati da reversali e mandati di pagamento,
- i bilanci, i rendiconti periodici e gli inventari periodici le fonti di finanziamento dell'attività della Compagnia gli utili liquidati annualmente a ciascun componente.

L'aggiornamento del sito dovrà essere continuo.

Articolo 30

Denuncia dei beni

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 dicembre, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia per la sorveglianza dei beni da assicurare, che deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali sottoscritto dal segretario verrà restituito al denunciante.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione del numero di mappa e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898 n. 403 (quali le proprietà comunali, le istituzioni di beneficenza, le case fuori dell'abitato, le vigne, i chiusi, i seminati e le piantagioni di qualsiasi genere, i frutti pendenti, i buoi e le vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, i loro vitelli, i tori, i cavalli e le cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, i

puledri, gli asini tenuti in campagna, i maiali) fatte salve le eccezioni del 4° comma dell' art. 4 della L.R. 15.07.1988 n. 25 e la facoltativa prevista dal comma 6 dell'art. 4 della stessa Legge Regionale.

Trascorso il termine di cui al comma 1 e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Le denunce d'ufficio devono essere effettuate entro giorni 120 (centoventi) dall'inizio della gestione e cioè dalla data di immissione in servizio.

Trascorso questo termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.

Tale soprattassa sarà del 10% per coloro che presenteranno la denuncia dopo la scadenza del termine prefisso, ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio.

Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una soprattassa pari al 20% dei diritti dovuti.

La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare.

Articolo 31

Assicurazione e custodia dei beni

Ai sensi dell' art. 4 della L.R. 15/07/1988 n. 25, per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/'88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, e per gli anni successivi, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403.

E' obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, delle istituzioni di beneficenza, delle case fuori dall'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati, delle piantagioni di qualsiasi genere, dei frutti pendenti, dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, dei loro vitelli, dei tori, dei cavalli delle cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, dei puledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.

Le seminagioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti, come fave, piselli, patate e simili, sino alla superficie di un'ara si intenderanno comprese nell'assicurazione del fondo.

Le seminagioni per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci della tariffa.

Il fondo interessato dovrà inoltre risultare recintato per un'altezza minima di 1,25 m. in modo da non consentire un passaggio alle persone e agli animali.

E' facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 Aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.

Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

Agli effetti del comma precedente è da intendersi permanente il custode quando questi, con la sua famiglia, risieda abitualmente nel fabbricato, facendosi sostituire, in caso di assenza da altro custode.

Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria le piantagioni di qualunque genere di frutti pendenti entro il perimetro urbano.

I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di Aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25

Articolo 32

Tariffe e premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione secondo le seguenti voci:

- per il primo ettaro o frazione di esso € 10,00
- dal secondo ettaro in poi per vigna, uliveto, orto, frutteto € 2,00
- dal secondo ettaro in poi per seminativo e pascolo € 1,00
- bovini (a capo) € 5,00 (1° catt.)
- bovini (a capo) € 10,00 (2° catt)
- equini (a capo) € 5,00 (1° catt.)
- equini (a capo) € 10,00 (2° catt)
- asini € 1,00 (1°catt)
- asini € 5,00 (2° catt.)
- ovini e caprini € 1,00 (1°catt)
- ovini e caprini € 1,50 (2° catt)
- maiali € 5,00 (1° catt.)
- maiali € 10,00 (2° catt)
- rilascio biglietti pascolo € 2,00
- premi d'assicurazione facoltativa
- assicurazione del valore effettivo dei beni €

- assicurazione frutto carciofaia € 10%valore dichiarato
- casa : valore effettivo dichiarato € 20%valore dichiarato
- casa agricola attrezzi e varie all'interno € 20%valore dichiarato
- cabine con motopompa o elettropompa € 15%valore dichiarato
- muri a secco € 2,00 a decametro
- recinto in rete metallica € 10%valore dichiarato
- cancello con lucchetto in ferro € 10%valore dichiarato
- cancello in legno € 10%valore dichiarato
- coltura promiscua arborea e specializzata € 10%valore dichiarato

Per le inosservanze sotto elencate, quali danni ambientali e materiali a beni e cose, saranno determinati gli importi e le sanzioni mediante le Ordinanze del Sindaco.

- passaggio abusivo proprieta' privata oltre i danni per calpestio
- mancato taglio siepi
- inosservanza divieto di buttare fieno o frasche
- inosservanza divieto di buttare r.s.u.
- inosservanza divieto di buttare materiale di rottamazione
- inosservanza divieto uso irriguo liquami fognari

Articolo 33

Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati

Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

Articolo 34

Bestiame errante

La Compagnia, trovando bestiame errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui, ha facoltà di sequestrare il bestiame e di custodirlo e vigilarlo (tentura) al fine di evitare ulteriori danni a terzi, avvertendo contestualmente i proprietari sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento dei diritti di tentura e delle spese.

Si considera il bestiame errante anche quando il proprietario o il conduttore non dimostra al momento di avere l'autorizzazione al pascolo del proprietario del terreno, vistato dalla compagnia. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

Articolo 35

Spese custodia e mantenimento

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia o al soggetto incaricato della tentura i relativi diritti da determinare secondo equità:

- Da € 25 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 50 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 25 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 50 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 75 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 35 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 40 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 60 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 30 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 60 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 80 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

- capi bovini, equini e suini € 5,00 x giorno x capo ;
- capi ovini e caprini € 2,00 x giorno x capo;
- oltre alla indennità di accompagnamento di € 10 per ogni ora assistenza di ciascun barracello tenturante.

Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n. 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.

Il Pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria :

- Da € 25 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini,
- Da € 50 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini,
- Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini,

- Da € 25 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini;
- Da € 50 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
- Da € 75 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini;

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5.00 a capo grosso.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

Tutti i diritti di tenuta direttamente o indirettamente riscossi costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell'art. 17, co. 3, punto 3, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 2

Articolo 36

Responsabilità della compagnia

La responsabilità della Compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati gli autori con sentenza passata in giudicato.

Negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Agli effetti del 1° comma i frutti e le altre piantagioni sono compresi nell'assicurazione finché non siano asportati dal fondo.

Per i frutti già raccolti e temporaneamente custoditi in campagna, la responsabilità della Compagnia avrà luogo soltanto dacché essa sarà stata avvisata del deposito nelle case rurali, ed il proprietario su richiesta della Compagnia dovrà consentire l'accesso al fondo per l'accertamento, in contraddittorio, della quantità dei frutti dichiarata: di questi, la stessa Compagnia risponde per i due giorni successivi a quello dell'accennato avviso, all'atto del quale dovrà essere versato alla Compagnia un premio di assicurazione in conformità alla tariffa approvata dal Consiglio comunale.

Articolo 37 Contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione fra proprietari e Compagnia dovranno corrispondere ai seguenti criteri:

- gli assicurati pagheranno alla Compagnia i premi di assicurazione in base alle tariffe deliberate ogni tre anni dal Consiglio comunale;
- i premi di assicurazione dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione. Il premio per l'assicurazione facoltativa sarà pari a quello previsto per le corrispondenti tariffe dell'assicurazione obbligatoria.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.7.1898 n. 403.

Articolo 38

Decorrenza dei contratti di assicurazione

La Compagnia risponderà di tutti i danni che si verificheranno nelle proprietà assicurate dopo tre giorni dalla data della stipula dell'assicurazione volontaria e, nei casi di assicurazione d'ufficio, dopo che sia trascorso, senza reclamo, il termine di un mese dalla notifica di cui all'art. 31 oppure nei tre giorni successivi a quello in cui sia stata dichiarata la rinunzia al reclamo.

Articolo 39

Denuncia di furto o danneggiamento

In caso di furto o di danneggiamento, l'assicurato dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia barracellare entro la giornata successiva a quella della constatazione.

La Compagnia è tenuta agli obblighi assicurativi a decorrere dalle ore 12 del giorno successivo a quello del pagamento del premio, quale risulta dalla relativa quietanza.

In caso di pagamento semestrale, l'assicurazione resta sospesa qualora non fosse tempestivamente pagata la seconda rata, e ricomincerà a decorrere nel giorno e nell'ora previsti dal precedente comma.

Articolo 40

Riassicurazione di beni

La Compagnia barracellare è obbligata a riassicurare i beni come sopra assicurati presso una società di assicurazioni.

Articolo 41

Periti e arbitri

Ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 15.7.1988 n. 25 nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno. Per l'ipotesi di mancato accordo è escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 42

Indennità di sorveglianza dei fondi incustoditi

Spetterà alla Compagnia barracellare un'indennità per la sorveglianza e vigilanza dei fondi incustoditi. La misura dell'indennità viene stabilita dal Consiglio comunale ogni tre anni ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 15.7.1988 n. 25.

Articolo 43

Fitto di pascoli

Il proprietario che intenda cedere a pascolo il proprio terreno, a qualunque categoria esso appartenga, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia barracellare, che ne prenderà nota su apposito registro, trattenendo e conservando agli atti la dichiarazione rilasciata dal proprietario del fondo, e rilasciando, a sua volta, il rituale biglietto di pascolo, regolarmente vistato, al proprietario del bestiame il quale, come diritto d'ufficio, dovrà pagare alla Compagnia un diritto fisso nella misura determinata dal Consiglio comunale.

Non è necessario alcun permesso per il bestiame che sarà tenuto nel fondo temporaneamente, anche di notte, se il bestiame stesso servirà per la lavorazione del predio e limitatamente al periodo necessario.

Articolo 44

Modalità per la conduzione del bestiame nelle strade pubbliche

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

Le moltitudini di animali di cui al comma precedente non possono sostare sulle strade pubbliche e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti luce in orizzontale in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti ben visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Devono comunque essere rispettate le norme di cui all'art. 184 del vigente codice della strada.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista all'art. 184 del codice della strada.

Il bestiame minuto deve inoltre essere munito dei prescritti sonagli in misura non inferiore al 30% dei capi che compongono il branco o gregge, per il bestiame grosso domito, un sonaglio per capo. I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione pecuniaria di €. 35,00 senza distinzione del numero dei capi.

Qualora venisse constatato che i sonagli, pur essendo nel numero prescritto fossero stati, con qualsiasi espediente, impediti di suonare, verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui sopra per la prima volta, mentre in caso di recidiva la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

Articolo 45-

Bestiame forestiero

Prima dell'introduzione nel territorio Comunale di bestiame forestiero, il proprietario è tenuto a darne comunicazione, allegando i prescritti certificati del servizio veterinario territorialmente competente, all'autorità Comunale e alla Compagnia Barracellare, la quale provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.

La suddetta autorizzazione, è subordinata, oltre che al nulla osta del Servizio Veterinario, alla dimostrazione della disponibilità dei pascoli, che non dovranno comunque essere inferiori ad are 10 per ogni capo di bestiame minuto.

L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei barracelli. I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 (mille) qualunque sia il numero dei capi. La sanzione pecuniaria sarà incamerata dalla Compagnia barracellare.

Il proprietario dovrà inoltre comunicare almeno 48 ore prima, sia l'arrivo che la partenza del bestiame, al fine di stabilire e verificare l'itinerario.

E' facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura per capo minuto (ovino, caprino, suino) e per capo grosso (bovino, equino) come indicato nel tariffario.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Articolo 46

Doveri di custodia e governo dei cani da pastore e da guardia

Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

E' vietato lasciare liberi i cani da guardia in prossimità di strade pubbliche, salvo che siano all'interno di aree recintate, in modo che sia impedito ai cani stessi di raggiungere le persone che vi transitano.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi della L.R. n. 21/1994 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), i proprietari e i detentori dei cani, anche da guardia e da pastore, sono obbligati a iscrivere i loro cani nell'anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale; dovrà inoltre essere denunciato lo smarrimento, il trasferimento di proprietà, di residenza o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.

I soggetti responsabili hanno l'obbligo di esibire il documento di identificazione e iscrizione del cane in anagrafe ad ogni richiesta delle autorità competenti.

Le violazioni sono punite con le sanzioni previste nella legislazione vigente in materia.

Articolo 47

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R. n. 25 del 15.07.1988, al R.D. 14/07/1898, n. 403, a ogni altra disposizione di Legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna, nonché alle disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

Copia del Regolamento, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

Il presente regolamento sostituisce e annulla i precedenti regolamenti comunali in materia.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello Statuto comunale.